

SERVIZI DI PAGAMENTO SU CONTO CORRENTE IN CHF O DIVISA ESTERA

FOGLIO INFORMATIVO

Conto corrente amministrato in CHF o divisa estera

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni e delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica	BG (Suisse) Private Bank SA (società anonima)
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Banca Generali S.p.a.
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	La Banca è stata autorizzata alla prestazione dei propri servizi Bancari in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) con delibera numero 176/2024 del 21/05/2024.
Numero d'ordine al Registro di Commercio del cantone Ticino (Svizzera)	CHE-191.610.836
Sede legale	Piazza Riforma 3, 6900 Lugano (Svizzera)
Sistema di garanzia cui la Banca aderisce	esisuisse
Sito internet	www.bgsuissebank.ch
Recapiti telefonici della Banca	Telefono: + 41 582110100
Indirizzo di posta elettronica	legal@bgsuissebank.ch
Capitale Sociale:	60'000'000.00 Franchi Svizzeri

Indirizzo del soggetto che entra in contatto con il cliente:
BG (Suisse) Private Bank SA
Piazza della Riforma 3
6900 Lugano

Servizi di pagamento

Per servizi di pagamento si intendono i servizi che regolano la ricezione e l'esecuzione di ordini di pagamento, nazionali ed internazionali, eseguiti tramite la Banca.

Il bonifico è un'operazione con la quale si trasferiscono somme di denaro da un conto corrente ad un altro, anche di banche diverse. Chi invia la somma è denominato "ordinante", mentre chi la riceve è denominato "beneficiario".

Principali condizioni economiche

Tutte le spese si intendono per operazione e con liquidazione immediata ove non diversamente specificato. La commissione all-inclusive comprende tutti i costi di tenuta conto e di custodia e amministrazione titoli.

Condizione Specifica	Commissione all-inclusive	Cosa comprende
Relazioni nelle quali sia prevista la "Procura Amministrativa" in favore di Banca Generali SpA	0.25%	Oltre a quanto indicato nelle tabelle sottostanti, la commissione all-inclusive comprende anche le spese di "Custodia e Amministrazione titoli"
Costi	Ordine di bonifico domestico (in Svizzera) in valuta locale e/o in EUR cartaceo: - Spese per ricezione ed esecuzione ordine di bonifico	Gratuito
	Eventuali spese banche corrispondenti escluse	
	Ordine di bonifico estero in EUR cartaceo (SEPA): - Spese per ricezione ed esecuzione ordine di bonifico	Gratuito
	Eventuali spese banche corrispondenti escluse	
Servizi di pagamento	Ordine di bonifico internazionale in USD o altre Divise: - Spese per ricezione ed esecuzione ordine di bonifico	Gratuito
	Eventuali spese banche corrispondenti escluse	
	Giroconto	Gratuito
	Bonifici domestici (Svizzera)	
Istruzioni Cartacee		
- Bonifico domestico	1 giorno di esecuzione valuta compensata	
- Girofondo (pagamento intercompany)	1 giorno di esecuzione valuta compensata	
Bonifici internazionali (non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva UE 2366/2015, sui Servizi di Pagamento e/o del D. Lgs n.11 del 27 gennaio 2010)		
- Bonifico cartaceo	1 giorno di esecuzione	
Bonifici europei (in ambito UE/Spazio Economico Europeo - rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva UE 2366/2015, sui Servizi di Pagamento e/o del D. Lgs. n.11 del 27 gennaio 2010)		
- Bonifico cartaceo	1 giorno di esecuzione	

RECESSO E RECLAMI

Recesso. Quali giuste cause che

Il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. La Banca può recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. In caso di recesso del Cliente o dell'intermediario le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale. Ove il Cliente sia un "Cliente Consumatore", la Banca può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, la Banca vi provvede entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, all'indirizzo della sede di Piazza Riforma 3, 6900 Lugano (Svizzera), che risponde entro 15 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 15 giorni, prima di rivolgersi al giudice può rivolgersi a:

- **L'Ombudsman delle banche svizzere** oppure
- **L'Arbitro Bancario Finanziario** per risolvere in via stragiudiziale la controversia.

In caso di mancata osservanza da parte della Banca delle norme sui servizi di pagamento, il Cliente può presentare un esposto alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto del Cliente di adire la competente autorità giudiziaria o un organismo di mediazione finalizzata alla risoluzione delle controversie.

A. Procedura di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie avanti l'Ombudsman delle banche svizzere **Che cosa è l'Ombudsman delle banche svizzere**

L'Ombudsman delle banche svizzere è un ente di informazione e di mediazione neutrale e gratuito. Si occupa di reclami presentati da parte di Clienti contro una Banca con sede in Svizzera.

L'Ombudsman è neutrale. Può informare in modo competente e fungere da mediatore indipendente. Ciò permette di evitare procedimenti giudiziari costosi che possono durare anni.

L'Ombudsman non è un tribunale statale, ma promuove la discussione tra le parti e sottopone alle parti contendenti una soluzione di trattativa. Tale soluzione non è vincolante, le parti possono decidere liberamente se accettare la proposta o intraprendere altri passi come, per esempio, adire le vie legali. La procedura di mediazione è offerta ai Clienti gratuitamente. L'Ombudsman tratta le richieste con discrezione. Contatta la Banca unicamente con l'accordo del Cliente.

Procedura

Il Cliente deve preventivamente inoltrare il suo reclamo alla Banca, chiedendo una presa di posizione scritta. Se la risposta fornita dalla Banca non dovesse soddisfarlo, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman per telefono o per iscritto. La maggior parte dei Clienti chiede per prima consiglio per telefono. La maggior parte delle richieste rivolte all'Ombudsman si risolvono in modo diretto con il chiarimento della situazione e del comportamento tenuto. Per casi più complessi, il Cliente deve inoltrare il suo dossier all'Ombudsman. Nella maggior parte dei casi, l'Ombudsman chiede alla Banca una presa di posizione supplementare, allo scopo di farsi un giudizio possibilmente completo ed obiettivo.

Il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman, se può rispondere in modo affermativo alle seguenti domande:

- La mia Banca è in Svizzera?
- Posso far valere un concreto danno?
- Nel mio caso nessuna autorità è già operante?
- La richiesta scritta del Cliente deve contenere le seguenti informazioni:
 - Esposizione comprensibile dei fatti, del problema e delle lamentele del Cliente.
- Copie (non originali) di documenti importanti (contratti, corrispondenza con la Banca, giustificativi).
- Descrizione esatta delle pretese del Cliente verso la Banca (che cosa vuole ottenere dalla Banca?
 - Esposizione dei motivi? Nel limite del possibile, la base di calcolo del danno economico).
- La esplicita dichiarazione del Cliente che la Banca è autorizzata a dare informazioni all'Ombudsman (il format dell'autorizzazione è scaricabile al seguente indirizzo: http://www.bankingombudsman.ch/fileadmin/download/pdf/sonstiges/bom_formular_it.pdf).

Per arrivare ad una proposta di soluzione, l'Ombudsman può intraprendere tutto quello che ritiene utile per farsi una libera e propria opinione. A questo scopo può anche chiedere ad una Banca atti ed informazioni. L'Ombudsman è competente per mediazione con le banche membri dell'Associazione Svizzera dei banchieri, quindi anche con la Banca. Si sottolinea che l'Ombudsman non può influenzare le banche in questioni legate alla politica aziendale o dei prezzi. Non può, quindi, sindacare la decisione di rifiuto di un finanziamento o il tariffario per prestazioni di servizi. Se operano già altre autorità (p.es. tribunale, amministrazione, ufficio d'esecuzione), l'Ombudsman di regola non può più intervenire.

È pure possibile che, una mediazione tramite procedure Ombudsman non è sensata oppure che l'Ombudsman, inviti il Cliente di procedere direttamente per le vie legali. L'Ombudsman non dà informazioni legali, di natura generica e non redige perizie. La procedura Ombudsman necessita di regola da uno a due mesi. Casi semplici possono essere trattati in un lasso di tempo inferiore. Con una complessità accresciuta, la procedura può durare anche di più. L'attivazione della procedura avanti l'Ombudsman non interrompe il corso normale delle scadenze giuridiche (prescrizione ecc.).

Recapiti

Ombudsman delle banche svizzere

Bahnhofplatz 9

Casella postale 1818 CH-8021 Zurigo

Telefono (ore 08.30-11.30):

0041 43 266 14 14 Tedesco/Inglese

0041 21 311 29 83 Francese/Italiano

Telefax: 0041 43 266 14 15

Internet: [hiip://www.bankingombudsman.ch/it](http://www.bankingombudsman.ch/it)

B.Procedura di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie avanti all'Arbitro Bancario Finanziario

Che cosa è l'Arbitro Bancario Finanziario

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2009, in attuazione della delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, che a sua volta dà attuazione all'art. 128 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia, "T.U.B."). L'ABF si occupa dei reclami da parte di clienti contro banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del T.U.B. che operano nei confronti del pubblico, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione alle attività di bancoposta, banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U.B. (definiti nel precitato provvedimento della Banca d'Italia "intermediari").

Il ricorso all'ABF è gratuito, salvo il versamento di un importo pari a 20,00 euro per contributo alle spese della procedura. Se il ricorso viene in tutto o in parte accolto la Banca deve rimborsare al ricorrente il contributo versato.

Per saperne di più il Cliente può consultare la Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.

Condizioni necessarie per poter accedere alla procedura dell'ABF.

Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 100.000 euro (se il Cliente chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se il Cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2009;
- non siano trascorsi più 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;

la controversia non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria (salvo i ricorsi proposti entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. (della Repubblica italiana) 4 marzo 2010, n. 28.), non siano pendenti procedimenti di esecuzione forzata o di ingiunzione, la controversia non sia stata rimessa a decisione arbitrale ovvero non siano pendenti tentativi di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, D. Lgs. (della Repubblica italiana) 4 marzo 2010, n. 28) promossi dal ricorrente o ai quali questi abbia aderito. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso — fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. (della Repubblica italiana) 4 marzo 2010, n. 28 — il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.

Legenda

Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
Bonifico -. SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal Conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA.
Bonifico – Extra SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Codice del consumo	Il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto	Il contratto di conto corrente e deposito titoli disciplinato dalle Condizioni concernenti le relazioni d'affari sottoscritto dal Cliente.
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che ha in essere un contratto di conto corrente e deposito titoli con la Banca o che intenda sottoscriverne uno.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.
Filiale	La succursale della Banca presso cui il Cliente ha accesso i rapporti abilitati
Guida pratica sull'Arbitro Bancari Finanziario	Documento che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario (chi può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, ambito oggettivo di applicazione, modalità, quando e come fare ricorso; etc.).
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del Cliente.
Parti	Indica il Cliente e la Banca.
Recesso	Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere nel quale sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il Cliente può utilizzare.
SEPA	SEPA è la sigla che identifica l'area unica di pagamento europea (Single European Payment Area), entro la quale è possibile effettuare pagamenti in euro a favore di beneficiari situati in uno qualsiasi dei Paesi che la compongono, a partire da un qualsiasi conto bancario. Attualmente l'area SEPA comprende i 27 Stati membri dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Principato di Monaco.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi